

I centri dell'Ateneo fiorentino (23 febbraio 2009)

Quanti sono i centri dell'Ateneo fiorentino? Da due anni si attende una mappa ragionata, come promesso.

Intanto, interrogando in modo incrociato il sito dell'Ateneo, abbiamo ricostruito i seguenti dati.

Sono 4 le tipologie contemplate:

- 1) Centri ricerca, trasferimento e alta formazione: totale 10.
- 2) Centri studio: totale 19
- 3) Centri interuniversitari: totale 20
- 4) Centri interdipartimentali: totale 20

Lo Statuto dell'Ateneo fiorentino, entrato in vigore il 16 febbraio 2008 e modificato il 28 novembre 2008 (v. a questo proposito "Una modifica di Statuto passata inosservata" del 21 febbraio 2009), contempla però tre tipologie di centri:

- A) Art. 26 bis – Centri di ricerca di Ateneo
- B) Art. 26 – Centri Interuniversitari di ricerca
- C) Art. 25 – Centri Interdipartimentali di ricerca

A)

Per i Centri di ricerca di Ateneo – cioè i centri di eccellenza, come sono definiti in vari documenti ufficiali - va ricordato che è attualmente in vigore il “Regolamento di Ateneo per i Centri di ricerca, trasferimento e altra formazione”, che risale al 2001; l’art. 26 bis (*Centri di ricerca di Ateneo*) dello Statuto, suddiviso in 3 commi, recita:

- 1. Per attività di ricerca su tematiche coerenti con gli obiettivi strategici definiti dall'Ateneo, collegate alla formazione, alla ricerca e al trasferimento dei risultati, su proposta di uno o più Dipartimenti o Facoltà ovvero di gruppi di studiosi, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di Centri di ricerca di Ateneo.*
- 2. Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono dettate le norme sulla costituzione, il funzionamento, la valutazione, e la eventuale disattivazione dei Centri di ricerca di Ateneo.*
- 3. Ai Centri di ricerca di Ateneo è attribuita autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.*

Ai Centri studio erano stati riservati i comma 5-6 dell’art. 29 dello Statuto secondo il testo pubblicato sulla GU il 16 febbraio 2009, ma proprio questi due comma sono stati abrogati, come risulta dalle modifiche di statuto pubblicate sulla GU il 28 novembre 2009 (v. su questo sito “Una modifica di statuto passata inosservata” del 21 febbraio 2009). Di fatto, nello Statuto in vigore, nessuna normativa riguarda i Centri studio:

- 5. Una o più Facoltà e/o Dipartimenti possono deliberare, con il consenso del Senato Accademico, l'istituzione di Centri di studi provvedendo alle risorse necessarie, e con la finalità di effettuare e promuovere ricerche e altre attività dirette a migliorare la didattica universitaria ed a sviluppare particolari settori della ricerca scientifica.*

6. In casi eccezionali e con apposita e motivata deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Centri di studi di particolare rilevanza possono essere considerati Unità amministrative.

B)

Per i Centri interuniversitari si applica l'art. 26 dello Statuto, suddiviso nei seguenti 5 commi:

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplicano su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono le attività di più Università il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possono deliberare la costituzione di Centri interuniversitari di ricerca.
2. Partecipano all'attività del centro i professori, i ricercatori ed i tecnici appartenenti alle Università interessate.
3. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le norme sul funzionamento, le competenze, la valutazione e la eventuale disattivazione dei Centri.
- 3bis. Qualora la sede sia presso l'Università di Firenze al Centro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere attribuite autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Per quanto concerne l'Università di Firenze, le risorse necessarie per il funzionamento del centro dovranno essere garantite dalle strutture che ne abbiano promosso la costituzione.

C)

Per i centri interdipartimentali si applica l'art. 25 dello Statuto, articolato nei 5 seguenti commi:

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplicano su progetti di durata pluriennale che coinvolgono le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti stessi, verificata la disponibilità di personale, di locali e di risorse finanziarie, determina la data di attivazione del centro. La costituzione di centri può anche essere connessa alle attività di cui all'art. 6, comma 3 del presente Statuto.
2. Partecipano all'attività del centro, professori, ricercatori e personale tecnico appartenenti di norma ai Dipartimenti interessati.
3. Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono dettate le norme sulla organizzazione, il funzionamento, la valutazione, e la eventuale disattivazione dei Centri interdipartimentali di ricerca.
4. Al centro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere attribuite autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Le risorse necessarie per il funzionamento del centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro.

A scomparire, dunque, sono i Centri di studio, oggi in numero di 19, e precisamente:

Centro di Ateneo per i Beni Culturali

Centro di Ricerca Biologica e Biomeccanica in Ortopedia

Centro di Ricerca e Formazione per lo Sviluppo Competitivo delle Imprese del Settore Vitivinicolo Italiano

Centro di Studio e Ricerca per le Problematiche della Disabilità

Centro Italiano Studi Elettorali

Centro Studi Aldo Palazzeschi

Centro Studi Condominio e Locazione
Centro Studi Erbario Tropicale
Centro Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale
Centro Studi Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”
Centro Studi per la Storia dell’Europa Moderna e Contemporanea
Centro Studi Petrarcheschi
Centro Studi Strategici e Internazionali
Centro Universitario di Studi di International Accounting
Centro Universitario di Studi in Amministrazione Sanitaria
Centro Universitario per lo Studio delle Manifestazioni Sistemiche da virus epatici
Imprenditorialità e Governo di Impresa
Studi sulla Civiltà Comunale

In realtà ai Centri studio erano stati riservati i comma 5-6 dell’art. 29 dello Statuto secondo il testo pubblicato sulla GU il 16 febbraio 2009:

5. Una o più Facoltà e/o Dipartimenti possono deliberare, con il consenso del Senato Accademico, l’istituzione di Centri di studi provvedendo alle risorse necessarie, e con la finalità di effettuare e promuovere ricerche e altre attività dirette a migliorare la didattica universitaria ed a sviluppare particolari settori della ricerca scientifica.

6. In casi eccezionali e con apposita e motivata deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Centri di studi di particolare rilevanza possono essere considerati Unità amministrative.

Ma proprio questi due commi sopracitati sono stati abrogati, come risulta dalle modifiche di statuto pubblicate sulla GU il 28 novembre 2009. Di fatto, nello Statuto in vigore, nessuna normativa riguarda i Centri studio.

Nel complesso si tratta dunque di 69 Centri, dei quali, cercando sul sito unifi, non è facile sapere quante persone vi appartengano, a quale dipartimento si appoggiano, di quale personale tecnico amministrativo usufruiscano. Addirittura in molti casi non è riportato neppure il nome del Direttore e la sede del centro. Inoltre non è dato sapere se questi centri posseggano una amministrazione finanziaria autonoma oppure dipendano dai Poli per la gestione contabile.

E’ certo che un numero pressoché uguale di centri e dipartimenti pone il problema non solo del rapporto tra dipartimento e centri, ma della autonomia amministrativa, contabile e di spesa: infatti mentre i Dipartimenti, con l’entrata in vigore dei Poli, sono stati esautorati della loro autonomia contabile, tutti i centri – sia pure in forma graduale – hanno la possibilità di esercitare tale autonomia, secondo una scala decrescente ben precisa, e cioè i Centri ricerca la posseggono di diritto, mentre i Centri interuniversitari e i Centri interdipartimentali la posseggono su richiesta e con approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al citato comma 2 dell’art. 26 bis dello Statuto si rinvia ad “apposito regolamento”. Questo “apposito regolamento” è un condendum oppure va identificato con l’attuale [Regolamento di Ateneo per i centri di ricerca, trasferimento e alta formazione](#) ?

Sarebbe auspicabile, a dir poco, una maggiore chiarezza statutaria e normativa. Anche perché la questione dei centri è diventata di particolare rilevanza in rapporto ai dipartimenti: dipartimenti e centri

sembrano essere entrambi strutture di ricerca, ma non sono sicuramente sovrapponibili. Quale deve essere allora il giusto e corretto rapporto?